



# Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

4 - Settore Servizi Generali E Polizia Municipale

*Assistenti sociali*

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 440 DEL 10/06/2021

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE D’INFANZIA “L. LIONNI” PER GLI ANNI EDUCATIVI 2021-2022, 2022- 2023, 2023 – 2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2024-2025 E 2025 – 2026. CIG: 877911855B**

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/4/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 27/4/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di seguito TUEL), e, in particolare:

- i. l’art. 107, sulla competenza dei dirigenti in materia di procedure d’appalto e di gestione finanziaria, ivi compresi l’assunzione di impegni di spesa;
- ii. l’art. 192, sull’obbligo di far precedere alla stipulazione dei contratti una determinazione a contrarre con il fine, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni;

Visto il decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, e, in particolare, l’art. 1, comma 2, e l’art. 8, comma 1, lett. a);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;

Premesso che il Comune:

- i. gestisce il nido comunale d’infanzia “L. Lionni”, servizio sociale – educativo di interesse pubblico per bambini da tre mesi a tre anni di età (con capacità ricettiva di trenta bambini);
- ii. ha dovuto esternalizzare, a decorrere dall’anno educativo 2020-2021 i servizi integrativi per la gestione della suddetta struttura socio-educativa a causa di carenze nell’organico del personale determinatesi con la cessazione negli anni dal servizio del personale in possesso delle pertinenti professionalità;

iii. deve continuare ad appaltare i servizi inerenti la gestione del suddetto servizio, e, quindi, le prestazioni principali relative al servizio educativo e di coordinamento pedagogico e quelle secondarie relative ai servizi di ristorazione, manutenzione e di pulizia, in quanto, da un lato, non dispone di personale con le professionalità richieste dalla natura del servizio stesso e, dall'altro, non può procedere ad assumere nuovi dipendenti a causa della situazione di dichiarato dissesto finanziario dell'Ente;

Dato atto che:

(i) il contratto di appalto per la gestione dei suddetti servizi stipulato il 31/08/2020 mediante piattaforma Me.pa procedura di gara individuata con il numero 2591938 scadrà il 15 luglio prossimo, per cui occorre indire la procedura per la scelta del nuovo aggiudicatario;

(ii) con determinazione n. 296 in data 20/04/2020 e successiva determinazione n. 296 in data 22/04/2021 nonché, con relativo contratto concluso mediante corrispondenza con scambio di lettere, è stato affidato alla Società Nomodidattica srl, con sede in Verona il supporto al RUP per le attività amministrativo e legali, relativi alla predisposizione dei documenti di gara e le relative procedure di gara;

Visto che le fonti relative alla gestione del servizio asilo nido comunale sono costituite, fra l'altro, dalla L.R. Liguria 6/2009; D.G.R. Liguria 222/2015; D.G.R. Liguria 337/2015; D.G.R. 517/2015; Regolamento comunale per la gestione dell'Asilo Nido, approvato con deliberazione del Consiglio comunale, n. 23, del 7 giugno 2000;

Visti per quanto riguarda le procedure di acquisizione del servizio di cui trattasi:

i. il D.Lgs. n. 50 del D.Lgs e, in particolare, l'articolo art. 60, e gli artt. dal 66 al 99 sulla disciplina dei contratti di rilevanza comunitaria, e gli articoli 142-144 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 relativi ai servizi sociali;

ii. l'art. 13 del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2021), con il quale, fra l'altro, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 dicembre 2020, previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a-b-c del decreto legge 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri"), relativo alla sospensione dell'obbligo dei Comuni non capoluogo di ricorrere alle centrali uniche di committenza e alle stazioni uniche appaltanti, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che questo Ente è legittimato a svolgere in proprio tutte le procedure per le gare;

Considerato che, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016:

i. i servizi da appaltare sono compresi nell'All. IX – servizi specifici, per i quali la soglia di rilevanza comunitaria è di 750 mila euro, e la disciplina applicabile è quella di cui alla Parte II, titolo VI, Capo II, artt. 142 – 144;

ii. i servizi di cui trattasi sono classificabili fra quelli ad "alta intensità di mano d'opera", in quanto tale costo è di gran lunga superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto (art. 50);

iii. è obbligatoria la progettazione dei suddetti servizi, ancorché sviluppata in solo livello, che deve contenere: (i) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; (ii) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; (iii) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; (iv) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; (v) il capitolato speciale descrittivo e

prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifiche sostanziali (art. 23, comma 15);

iv. è obbligatorio per i servizi d'importo superiore a 40 mila euro, il loro inserimento nel programma biennale dei beni e dei servizi (art. 23);

v. occorre adottare prima dell'avvio delle procedure, la c.d. "determinazione a contrarre", per individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 32, comma 1, primo periodo);

vi. è obbligatorio inserire nei capitolati i criteri ambientali minimi (CAM), anche per quanto specificamente previsto all' articolo 144 sui servizi di ristorazione (art. 34);

vii. occorre procedere mediante procedura aperta, in quanto il valore del contratto è d'importo stimato è pari o superiore alla sogli di rilevanza comunitaria (art. 35);

viii. è obbligatorio avvalersi delle clausole sociali di cui all'art. 50;

ix. trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera, la selezione delle offerte deve avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3);

x. è obbligatorio gestire la gara mediante procedura interamente telematica che garantisca la parità di accesso agli operatori economici e impedisca limiti o possa distorcere la concorrenza (art. 58).

Visto il progetto per l'acquisizione del suddetto servizio, redatto in data 31/05/2021, dell'importo complessivo € 1.704.170,42 euro, al netto dell'IVA, compresa le opzioni di rinnovo e di proroga tecnica;

Visto, in particolare, il capitolato amministrativo - prestazionale allegato al suddetto progetto, strutturato in tre parti:

parte I – generale;

parte II – amministrativa;

parte III - tecnica, a sua volta distinta in quattro capi (capo I – Disposizioni comuni a tutti i servizi; capo II – Servizio di Gestione Asilo Nido; capo III – Servizio di Ristorazione; capo IV – Servizio ausiliario di pulizia) e completato da n° 8 allegati;

Visti i documenti di progetto e gara predisposti dal RUP, con il supporto esterno di Nomodidattica srl nelle attività amministrative e legali;

Visto il DUVRI redatto dal RUP in data 31/05/2021, come previsto dall'art. 26 del D.L.gs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modificazioni, sulla base delle indicazioni previste nel suddetto progetto;

Ritenuto di dovere:

i. indire, al fine di assicurare l'effettiva contendibilità dell'affidamento da parte dei soggetti potenzialmente interessati, una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione delle offerte;

ii. strutturare la clausola sociale, di cui all'art. 50 del d.lgs. 50/2016, con modalità idonee ad assicurare l'autonomia e la flessibilità organizzative dell'operatore economico subentrante in modo da evitare lesioni alla concorrenza (Bando tipo ANAC n. 1/2017 e giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, ex plurimis sezione III, sentenza n. 2078 del 5 maggio 2017);

iii. utilizzare per la procedura telematica, come per le altre procedure di gara indette da questo Comune, la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, che garantisce il rispetto

dei principi e dei divieti di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo l'Ente sprovvisto di una propria piattaforma;

iv. prevedere l'opzione di rinnovo del contratto per gli anni educativi 2024-2025 e 2025- 2026 e l'opzione proroga tecnica, di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, come precisato nei documenti di gara l fine di assicurare lo svolgimento del servizio senza soluzione alcuna di continuità;

v. escludere il subappalto per le prestazioni relative al servizio di coordinamento pedagogico ed educativo, in considerazione della particolare natura delle prestazioni rivolte a bambini da 3 a 36 mesi di età, e consentirlo solo per le prestazioni secondarie di ristorazione, manutenzione e pulizia alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come precisato all'art. 12 del disciplinare di gara;

vi. non suddividere il contratto in lotti prestazionali il servizio, in considerazione delle difficoltà di separare le prestazioni principali da quelle secondarie (ristorazione e pulizie), fortemente collegate fra loro tanto da richiedere una gestione coordinata e integrata da parte di un solo appaltatore;

Visto l'art. 183, commi 1, 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e il «Principio contabile applicato 4/2» allegato al d.lgs. 118/2011, che prevede, con ferimento alla spesa per l'acquisto di beni e servizi, l'imputazione negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di (beni e) servizi nel caso di contratto ultrannuale;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192, integrativo del d.lgs. 231 del 2002, sui ritardi nei pagamenti, secondo cui nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese il termine ordinario di pagamento è di 30 giorni, elevabile sino ad un massimo di 60 giorni per la natura, l'oggetto del contratto o le circostanze esistenti al momento della sua conclusione (art. 1, comma 4);

Visti gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e l'art. 6 della legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione con modificazioni del decreto – legge 12 novembre 2010, n. 187, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che l'acquisizione dei servizi è prevista nella programmazione biennale 2021 – 2022 del DUP 2021 - 2023, Sezione operativa, Parte 2 programmazione settoriale;

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2021 – 2023, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n 29 del 27/04/2021;

Visto il Piano esecutivo di gestione- Piano della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2020 – 2022, con cui le risorse e l'obiettivo riconducili alle attività di cui alla presente determinazione, sono stati assegnati al Dirigente f.f. del servizio, Dott. Fabio Terrile;

Dato atto che per la predetta procedure è stato nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP) la Dott.ssa Stefania Pareti

#### DETERMINA

1. di approvare il progetto dei servizi integrativi di gestione dell'asilo nido comunale “L. Lionni”, redatto dal RUP, Dott.ssa Stefania Pareti in data 31/05/2021, dell'importo complessivo € 1.704.170,42 euro, al netto dell'IVA, comprese le opzioni di rinnovo e di proroga tecnica, come composto dai seguenti documenti e elaborati:

a) relazione tecnico-illustrativa;

- b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi al netto di IVA, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- d) capitolato amministrativo - prestazionale e relativi Sub-Allegati 1-2-3-4-5-6-7-8.
- e) patto di legalità-integrità approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 34 del 26/03/2021;
- f) schema di contratto;

2. di approvare il DUVRI, redatto in data 31/05/2021

3. di approvare il disciplinare di gara, con i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Schema domanda di partecipazione;
- Allegato 2 - Schema DGUE;
- Allegato 3 - Schema dichiarazioni integrative al DGUE;
- Allegato 4 - Schema offerta tecnica;
- Allegato 5 - Schema offerta economica;
- Allegato 6 - Dichiarazione avvalimento

4. di dare atto che, ai fini della procedura di cui al punto 5), il valore complessivo del contratto è stato stimato, ai sensi dell'art. 35 comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in € 1.704.170,42 euro, al netto dell'IVA, compresa le opzioni di rinnovo e di proroga tecnica, e l'importo della base d'asta, al netto dell'IVA, in € 917.501,50 euro, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 12.046,00 euro;

5. di indire gara telematica su piattaforma SINTEL mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della conclusione di un contratto avente durata corrispondente agli anni educativi 2021 – 2022, 2022-2023 e 2023-2024, con opzione di rinnovo per gli anni educativi 2024-2025 e 2025 2026 e proroga tecnica per un tempo massimo stimato di mesi sei;

6. di selezionare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), con l'attribuzione di punti 80 all'offerta tecnica e di punti 20 al prezzo, da attribuire con i criteri e i sub criteri predeterminati nel disciplinare di gara;

7. di procedere alla pubblicazione del relativo avviso e del successivo esito di gara, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente del profilo di questo Comune, nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione nel territorio della Città metropolitana di Genova;

8. di stipulare il contratto mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario generale di questo Ente;

9. di riservarsi la nomina della commissione di gara dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

10. di affidare al rappresentante legale del contraente la responsabilità inerente alle prestazioni contrattuali che comportano trattamenti di dati degli utenti del servizio con l'obbligo di rispettare le direttive che saranno impartite, di intesa con il DPO, e che il contraente dovrà sottoscrivere per accettazione;

12. di prenotare la somma complessiva presunta di € 1.704.170,42, che sarà suddivisa con successivi atti di impegno sino all'ultimo esercizio finanziario interessato dall'appalto;

13. di impegnare la spesa relativa alla pubblicazione dell'avviso di gara, stimata in presunti € 6.000,00 per le pubblicazioni di cui al punto 7 del presente dispositivo a favore di A.Manzoni & C. S.p.A, sede di Genova – Piazza Piccapietra, 21 (Partita I.V.A 04705810150) – Codice CIG Z9631FA752, sul capitolo 3627, del Bilancio 2021, come meglio indicato nel prospetto “dati contabili” contenuto nel visto di regolarità contabile allegato al presente atto;

14. di impegnare, ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC per la parte a carico della stazione appaltante, la somma di euro € 600,00 sul capitolo 3627 del Bilancio 2021, come meglio indicato nel prospetto “dati contabili” contenuto nel visto di regolarità contabile allegato al presente atto;

15. di avere accertato preventivamente che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio (c.d. «controllo monetario»).

La presente determinazione è stata redatta da Stefania Pareti anche quale Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**Il Dirigente**  
*TERRILE FABIO / InfoCamere S.C.p.A.*

---